

ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

Incentivi per assunzioni giovani under 35

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Caratteristiche del lavoratore da assumere

Soggetti che non siano mai stati occupati a **tempo indeterminato** e che **non hanno compiuto**, al momento dell'assunzione, **35 anni** come disposto dal DL n. 87/2018 (Decreto Dignità), convertito in Legge n. 96/2018 [Anni 2019-2020].

Il beneficio contributivo riguarda lavoratori che rivestono la qualifica di **operai, impiegati o quadri**; non rientra la qualifica di dirigente.

Per la verifica del requisito è stata predisposta una **utility** da parte dell'INPS alla quale si può accedere con **PIN dispositivo**.

Tipologia di datore di lavoro e rapporto di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati, anche gli enti pubblici economici, in tutti i settori economici e in tutto il territorio nazionale; mentre il beneficio non si applica alla pubblica amministrazione.

Per assunzione ex novo a **tempo indeterminato**, sia a tempo parziale che pieno, contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015 o di **conversione di contratto a termine** in contratto a tempo indeterminato (in tal caso il limite di età va preso in considerazione al momento della trasformazione) anche in somministrazione.

Non rientra il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli artt. 13-18 del D. Lgs. 81/2015, sebbene stipulato a tempo indeterminato.

Il beneficio contributivo si applica anche ai rapporti di lavoro contratti in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro di cui alla L. 14/2001 ed ai contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente restano esclusi dall'incentivo

Tale beneficio si applica anche nel caso di **mantenimento in servizio al termine** periodo formativo del rapporto di lavoro in **apprendistato**; in tal caso lo sgravio contributivo compete per un periodo **massimo di 12 mesi nel limite massimo di € 3.000**.

E' ammesso anche il lavoro a tempo parziale e in questo caso, il massimale è proporzionalmente ridotto.



www.regione.umbria.it/fse

Il beneficio si applica anche nel caso di **assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.** In tal caso lo sgravio diventa un **esonero totale**.

Si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un acquirente o un affittuario di azienda o di ramo di azienda, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della Legge 428/1990, **entro un anno dalla data del trasferimento in azienda oppure se assume lavoratori che non sono passati immediatamente come dipendenti.**

Non incide, ai fini dell'agevolazione, un precedente rapporto di lavoro con contratto di apprendistato o un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato ove si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissione del lavoratore.

Sgravio contributivo

Esonero contributivo, tramite conguaglio della denuncia contributiva, **pari al 50%** dei soli contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite **massimo di Euro 3.000** su base annua da applicare su base mensile, per un periodo massimo di **36 mesi** a partire dalla data di assunzione.

Sono esclusi:

- ✓ i premi e contributi INAIL
- ✓ i contributi, se dovuti, al Fondo per l'erogazione del TFR previsto dall'art. 2120 c.c.
- ✓ i contributi, se dovuti, ai Fondi bilaterali per l'integrazione salariale o a quello di integrazione salariale di cui parla il D.L. vo n. 148/2015
- ✓ il contributo per il finanziamento del Qu.I.R. ex art. 1, comma 29, della Legge n. 190/2014
- ✓ lo 0,30% previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai fondi interprofessionali
- ✓ il contributo di solidarietà per la previdenza complementare ed i fondi di assistenza sanitaria ex Legge n. 166/1991
- ✓ il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e quello per gli sportivi professionisti previsti dal D.L. vo n. 166/1997

Nel caso in cui per il lavoratore interessato sia stato parzialmente fruitore dell'incentivo è possibile procedere a nuova assunzione incentivata e beneficiare del periodo residuo utile (comma 103).

Il beneficio contributivo non rientra tra gli Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Obbligo per il datore di lavoro

In materia di incentivi all'occupazione si devono applicare alcuni principi generali stabili dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015:

- **l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine**, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore, titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 150/2015). In relazione al diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere
- **l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 150/2015);

Inoltre, **nei sei mesi precedenti l'assunzione** il datore di lavoro **non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi**, legge 223/91, **nella medesima unità produttiva**. Tale requisito non è richiesto nel caso di mantenimento in servizio dopo il lavoro in apprendistato o nel caso di assunzioni a scopo di somministrazione.

Nei sei mesi **successivi l'assunzione** il datore di lavoro **non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto o altro lavoratore inquadrato con la medesima qualifica ed occupato nella stessa unità produttiva del lavoratore assunto con l'incentivo**, pena la revoca dell'esonero.

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto dell'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006.

Procedura per richiedere l'incentivo per datori di lavoro privati che non sono del settore agricolo

La procedura INPS da utilizzare è l'UniEmens valorizzando per i lavoratori interessati all'incentivo, nella sezione "Denuncia Individuale", l'elemento "imponibile" e l'elemento "contributo". Si ricorda che nella voce "contributo" deve essere indicato il valore della contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per indicare il beneficio deve essere valorizzato, all'interno della "Denuncia Individuale" sui "Dati Retributivi", l'elemento "Incentivo" che varia a seconda della fattispecie:

- ➔ **ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL COMMA 100 della Finanziaria 2018**
Nell'elemento "TipoIncentivo" deve essere inserito il valore "GECO", nell'elemento "CodiceFinanziatore" deve essere inserito il valore "Hoo", negli elementi "ImportoCorrIncentivo" e "ImportoArrIncentivo" dovranno essere indicati i valori dell'importo posto a conguaglio per il mese corrente e per gli arretrati (Gennaio e Febbraio).
- ➔ **ESONERO PER MANTENIMENTO IN SERVIZIO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO**
Nell'elemento "TipoIncentivo" deve essere inserito il valore "GAPP", nell'elemento "CodiceFinanziatore" deve essere inserito il valore "Hoo", negli elementi "ImportoCorrIncentivo" e "ImportoArrIncentivo" dovranno essere indicati i valori dell'importo posto a conguaglio per il mese corrente e per gli arretrati (Gennaio e Febbraio).
- ➔ **ESONERO PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO CHE, NEI SEI MESI PRECEDENTI ABBIANO SVOLTO IL MEDESIMO DATORE DI LAVORO ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO O PERIODI APPRENDISTATO PER QUALIFICA O DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
Nell'elemento "TipoIncentivo" deve essere inserito il valore "GALT", nell'elemento "CodiceFinanziatore" deve essere inserito il valore "Hoo", negli elementi "ImportoCorrIncentivo" e "ImportoArrIncentivo" dovranno essere indicati i valori dell'importo posto a conguaglio per il mese corrente e per gli arretrati (Gennaio e Febbraio).

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, art. 1

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 [Finanziaria 2020], art. 1 comma 10

Esonero sarà immediatamente operativo, non essendo più necessario l'iter attuativo previsto dal decreto Dignità [Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, art. 1 bis]

Circolare INPS n. 57/2016

DL n. 87/2018 (Decreto Dignità), convertito in Legge n. 96/2018.



Informazioni e contatti

ARPAL - Offerta Politiche e Servizi territoriali Terni

Sezione Centro per l'Impiego di Terni. Coordinamento territoriale Servizi dei CPI

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)

Dott. Fabio Narciso Tel. 0744.484 132 e-mail: fnarciso@regione.umbria.it

Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 0744.484 131 e-mail: smenicocci@regione.umbria.it

ARPAL - Offerta Politiche e Servizi territoriali Perugia

Sezione Centro per l'Impiego di Terni. Coordinamento territoriale Servizi dei CPI

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)

Dott. Elio Biccini Tel. 075.504 4256 e-mail: ebiccini@regione.umbria.it

Dott.ssa Marta Bertoldi Tel. 075.504 4255 e-mail: mbertoldi@regione.umbria.it

Redazione e aggiornamento scheda

A cura di:

Dott. Fabio Narciso e Dott.ssa Silvia Menicocci